CAMERA DEI DEPUTATI N. 1551-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari

Presentato alla Presidenza il 17 giugno 1977

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione Finanze e tesoro il 6 luglio 1977.
Il relatore, Iozzelli, è stato autorizzato dall'Assemblea, il 5 luglio 1977, a riferire oralmente.

DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2, terzo comma, le parole: rata di febbraio 1978, *sono sostituite con le parole*: rata di giugno 1978.

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

ART. 3-*bis*. – Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, nonché a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli terremotati, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni sopra indicati, e ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativamente alle aziende indicate al precedente articolo 3 del presente decreto non si applicano per gli anni 1977 e 1978 le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata dal decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1977, n. 198.

ART. 3-*ter*. – Il termine del 31 dicembre 1977 previsto dall'articolo 40, primo e quinto comma, del decreto-legge 18 settembre

1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1979.

ART. 3-*quater*. – I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976 n. 730 per gli anni 1977-78 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

ART. 3-*quinquies* – Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1977 o, successivamente, dalla data dell'inizio della ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dal terremoto, è concesso per il periodo di un anno lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nei periodi suddetti e dovuti dalle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole e diretto-coltivatrici ubicate:

a) nei comuni indicati dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e nei comuni indicati dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;

b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

Lo sgravio di cui al primo comma si applica anche a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per spese attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione nonché nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti, per opere attinenti alla ricostruzione.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

ART. 4-*bis*. — Resta confermato che le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-*bis*, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano, a far data rispettivamente dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976 e per i periodi previsti dalle leggi medesime, a tutte le aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole e diretto-coltivatrici, nonché agli esercenti attività professionali ed artistiche operanti nei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del decreto stesso ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730.